

sui margini positivi (in particolare su alcune direttrici di traffico) derivanti dalla presenza di condizioni scarsamente concorrenziali nell'accesso, senza necessariamente spingere i prezzi verso una riduzione generalizzata con conseguente limitazione dei benefici in termini di efficienza sul sistema complessivo. La concorrenza sul mercato delle infrastrutture di accesso rappresenta, quindi, una condizione prioritaria per il regolatore come meglio specificato nel successivo punto 4.

Alla luce delle differenze strutturali e normative fra i mercati fissi e mobili sopra esposte, l'Autorità non ritiene estensibili gli obblighi definiti dall'articolo 4, comma 2, della direttiva 97/33/CE e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 alle condizioni di accesso alle reti radiomobili ricollegabili alla raccolta o accesso disaggregato ad elementi di rete.

La normativa attuale, quindi, non impone obblighi quali quello della fornitura dell'accesso indiretto e condizioni per la fornitura di tale fattispecie di accesso agli operatori di rete mobile, fornitura che può avvenire sulla base di una decisione autonoma dell'operatore e, di conseguenza, sulla base di un accordo negoziale con altri operatori licenziatari. In tal caso l'operatore di rete sceglie autonomamente il modo più efficiente di sfruttamento della propria capacità di rete radio e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica 318/97.

2.3. Evoluzione del quadro europeo

La Commissione europea ha predisposto uno schema di cinque direttive che dovrebbe consentire una regolamentazione integrata dell'infrastruttura di comunicazione. In particolare, la proposta di direttiva COM (2000) 393 su "un quadro regolamentare comune per le infrastrutture e i servizi di comunicazione elettronica", e la proposta di direttiva COM (2000) 384 "relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime" danno alcune indicazioni di carattere generale relativamente alle tematiche in esame.

La proposta di direttiva COM (2000) 393 propone una definizione di rete di comunicazione elettronica omogenea tra le varie tecnologie di trasmissione e commutazione utilizzate (articolo 2) e invita le Autorità di regolamentazione a sviluppare una regolamentazione che sia tecnologicamente neutrale (articolo 7); allo stesso articolo 7 la Commissione invita le Autorità a produrre una regolamentazione che assicuri agli utenti il massimo beneficio in termini di scelta, prezzo e qualità dei servizi, e incoraggi gli investimenti efficienti in infrastrutture.

Gli articoli 13 e 14 indicano le condizioni alle quali possono essere imposti obblighi asimmetrici agli operatori aventi notevole forza di mercato e sottomette tali decisioni da parte delle Autorità nazionali a una dettagliata analisi di mercato e delle condizioni competitive esistenti.

La proposta di direttiva COM (2000) 384 fornisce una definizione di accesso (articolo 2) molto ampia, ovvero "il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica", comprendendo tra l'altro "l'accesso alle reti mobili, in particolare per il *roaming*".

L'articolo 8 consente alle Autorità di imporre alle imprese che detengono notevole potere di mercato, e in casi eccezionali anche alle imprese che non detengono notevole potere di mercato, obblighi ai fini di evitare distorsioni della concorrenza e ai fini "di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno [...] e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori".

L'articolo 12 infine stabilisce che, ai sensi dell'articolo 8, agli operatori può essere imposto, tra l'altro, "l'obbligo di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete", "l'obbligo di garantire la rivendita di determinati servizi", "l'obbligo di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie di importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi", "l'obbligo di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di *roaming* per le reti mobili".

Nell'imposizione eventuale di tali obblighi le Autorità nazionali dovranno tenere conto tra l'altro "della fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di strutture concorrenti", della "fattibilità della fornitura dell'accesso proposto", degli "investimenti iniziali del proprietario della risorsa".

L'Autorità partecipa attivamente alla definizione del futuro quadro regolamentare comunitario, anche per garantire che l'evoluzione della regolamentazione nazionale avvenga in sintonia con gli sviluppi a livello comunitario.

3. Il mercato rilevante al fine della valutazione dell'introduzione dei MVNO sul mercato radio-mobile in Italia

Il mercato rilevante ai fini dell'introduzione dei MVNO è il mercato dell'accesso alle risorse radio degli operatori radiomobili (MNO). Un primo aspetto da affrontare è quello relativo al mercato dei sistemi radiomobili ritenuto rilevante. A tale proposito l'Autorità considera il mercato in esame quale mercato unico, indipendente dalla tecnologia e dal sistema radiomobile che costituisce la piattaforma per la fornitura dei servizi. Il mercato di accesso a cui fare riferimento è, quindi, quello dei sistemi GSM e IMT2000/UMTS nella sua interezza, che non possono essere considerati separatamente come di converso segnalato dall'AGCM nel parere del 13 giugno 2000. L'evoluzione delle reti radiomobili e la capacità delle diverse piattaforme utilizzate, infatti, consente di definire un mercato sempre più indipendente dalle tecnologie. Sebbene, infatti, le nuove tecnologie UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*) consentano di fornire servizi anche interattivi e innovativi rispetto alle piattaforme GSM, il mercato non presenta delle discontinuità e sarà caratterizzato da una graduale e non improvvisa migrazione verso i nuovi servizi e applicazioni. A testimonianza di ciò si riscontra un graduale sviluppo del sistema GSM verso il sistema UMTS, con gli operatori che hanno avviato investimenti incrementali e soluzioni cosiddette di 2,5G (GPRS, *General Packet Radio Service*). Anche sotto il profilo dei servizi è riscontrabile un'innovazione delle piattaforme GSM al fine di avviare e far decollare la diffusione dei servizi dati attraverso le reti radiomobili, mediante l'utilizzo di appositi protocolli abilitanti come il WAP (*Wireless Application Protocol*). Questa considerazione è importante al fine di stabilire che una introduzione degli operatori virtuali di rete mobile limitatamente alle reti GSM non è coerente con la delimitazione del mercato a fini regolamentari e concorrenziali, in quanto tale manovra strutturale avrebbe rilevanti impatti anche sulle reti UMTS. La considerazione del mercato di riferimento quale mercato unico per la seconda e la terza generazione è tra l'altro tenuta in considerazione nella determinazione del diritto al *roaming* nazionale sulle reti degli operatori radiomobili GSM esistenti da parte degli operatori nuovi entranti nel mercato UMTS. La ratio di tale diritto sta proprio nel fatto che i due mercati sono strettamente correlati sotto il profilo concorrenziale in quanto:

- a) il traffico e i servizi veicolati sulle reti GSM rappresentano un mercato di massa i cui consumatori costituiscono, sul mercato dei servizi UMTS un potenziale di domanda di sostituzione;
- b) i terminali *dual mode* consentiranno la scelta indifferenziata di entrambi i sistemi, sia in quanto l'utente non necessariamente è interessato a conoscere la piattaforma su cui usufruisce dei diversi servizi;
- c) sotto il profilo dell'andamento della domanda i *trend* di sviluppo del mercato dei servizi voce e dati vedranno una graduale riduzione dei ricavi provenienti dalla voce rispetto a quelli derivanti dai dati e servizi a valore aggiunto con conseguenze in termini di allocazione degli investimenti e realizzazione dei nuovi sistemi.

Il mercato dell'accesso alle reti mobili in Italia presenta alcune caratteristiche generali ai sistemi radiomobili, altre specifiche del nostro sistema nazionale. Tra quelle generali, riconducibili allo sviluppo di sistemi pan-europei, il mercato delle reti radiomobili presenta le seguenti caratteristiche significative:

- barriere all'entrata derivanti dalla scarsità delle risorse radio. Le licenze e l'assegnazione di frequenze avviene sulla base della disponibilità della risorsa spettrale disponibile, che costituisce quindi un limite al numero di operatori sul mercato ("*bottleneck facility*");
- la numerosità degli operatori è limitata dalla disponibilità dello spettro, ma è crescente nel tempo sia in quanto l'Autorità stessa promuove la allocazione di nuovo spettro ad esigenze legate alle comunicazioni e coerentemente con lo sviluppo del mercato dei servizi; dall'altra in quanto la disciplina comunitaria con l'obiettivo della realizzazione e diffusione di sistemi pan-europei di comunicazione mobile ha accelerato le procedure di entrata di nuovi operatori nei singoli Stati membri finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle tecnologie e dei servizi;
- elevati investimenti e costi per la realizzazione, l'operatività e lo sviluppo dei sistemi di rete non solo di natura tecnica, ma anche in competenze professionali specifiche;
- rapido sviluppo del numero di utenti di telefonia mobile a partire dalla seconda metà degli anni '90, su cui ha inciso la commercializzazione del servizio pre-pagato;

– concentrazione degli operatori *leader* in fase di consolidamento del mercato europeo, anche per effetto della globalizzazione (vedi Vodafone AirTouch-Mannesmann) e maggiori economie di scala con la rottura dei confini nazionali.

In Italia sono operativi i sistemi TACS (*Total Access Communications System*) e GSM, mentre è in atto la procedura per l'aggiudicazione della gara per operare nel sistema di terza generazione (IMT2000/UMTS). Similmente ai principali europei e a motivo del vincolo delle risorse radio il mercato italiano vede la presenza di quattro operatori nazionali di rete mobile – Telecom Italia Mobile, Omnitel, Wind e Blu – a cui si affiancherà almeno un operatore nuovo entrante all'esito della gara per l'assegnazione delle licenze IMT2000/UMTS.

La società Telecom Italia Mobile (Tim) fornisce, in condizioni di monopolio, il sistema analogico TACS a 900 Mhz. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che le attuali frequenze assegnate al TACS saranno successivamente riservate al sistema GSM (GSM ed E-GSM) con conseguente dismissione del sistema analogico e caduta dell'esclusiva da parte di Tim su tale banda, sulla base di quanto previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale. Indipendentemente dai termini della normativa, la dismissione del sistema analogico rappresenta anche una naturale prospettiva di evoluzione della domanda verso i nuovi servizi. La migrazione degli utenti ai nuovi sistemi, segnale di una maggiore percezione delle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali, è un indicatore significativo dell'evoluzione dei bisogni degli utenti riscontrabile nell'andamento del numero di linee TACS dal 1998 al 1999 anno in cui il numero di linee segna una caduta dell'11% passando da 3,564 a 3,176 milioni (fonte bilancio Tim).

Data la prospettiva di dismissione del sistema e di migrazione della clientela sui sistemi di seconda e terza generazione, sono considerati nell'analisi i soli sistemi GSM e UMTS.

Relativamente alle specificità del mercato italiano delle reti radiomobili GSM è possibile riscontrare alcune differenze sostanziali del mercato italiano che hanno condizionato il quadro regolamentare esistente. Al fine di cogliere tali differenze sono stati presi a riferimento alcuni paesi campione, assimilabili al sistema italiano per dimensione e per posizionamento rispetto al percorso di costruzione del mercato unico europeo. I paesi considerati sono: Spagna, Regno Unito, Francia, Germania.

La prima differenza è riscontrabile nella dimensione del mercato e nei tassi di crescita che hanno caratterizzato il mercato dei servizi radiomobili in Italia rispetto ai paesi del campione. La tabella successiva mostra il numero di utenti di servizi mobili e i livelli percentuali di penetrazione tra la popolazione nel periodo 1995-1999.

Tabella 2 - Sviluppo degli utenti alla telefonia mobile e diffusione degli utenti sulla popolazione nei paesi campione

Paesi	1995		1996		1997		1998		1999	
	n. utenti (mil.)	% su popolaz.	n. utenti (mil.)	% su popolaz.	n. utenti (mil.)	% su popolaz.	n. utenti (mil.)	% su popolaz.	n. utenti (mil.)	% su popolaz.
Italia	3,923	6,9	6,418	11,2	11,760	20,6	20,3	35,5	30,068	52,6
Spagna	0,944	2,4	2,996	7,6	4,337	10,9	7,051	17,6	15,005	37,5
Regno Unito	5,410	9,4	6,810	11,7	8,344	14,3	13,001	22,3	23,944	41,0
Francia	1,374	2,4	2,501	4,3	5,792	9,9	11,170	19,2	20,618	35,3
Germania	3,724	4,6	5,790	7,1	8,300	10,2	13,955	17,1	23,250	28,4

Fonte: Mobile Communications, 2000

Una seconda differenza è riscontrabile nei tempi di ingresso degli ultimi (in termini di entrata commerciale) operatori sul mercato, in seguito al rilascio delle rispettive licenze. A tale proposito è possibile riscontrare un ritardo nell'entrata del terzo operatore sul mercato italiano rispetto ai paesi campione, come evidenziato dalla tabella successiva che mostra un ritardo di 3,4 anni nell'entrata del terzo operatore sul mercato italiano rispetto al ritardo medio di 2,6 anni dell'entrata dei terzi operatori nei paesi campione. Simile all'Italia è solo la situazione spagnola in cui il terzo operatore ha avviato il servizio solo a partire dal 1999.

Tabella 3 - Avvio commerciale del servizio GSM all'utenza diffusa nei paesi campione

Paese	Operatore*	Data di avvio	Anni di ritardo rispetto al primo
Italia	Tim	10/95	0
	Omnitel	12/95	0.2
	Wind	3/99	3.4
	Blu	5/00	4.6
Spagna	Telefonica Moviles	7/95	0
	Airtel	10/95	0.2
	Amena	4/99	3.8
Regno Unito	Vodafone	7/92	0
	OneToOne	9/93	1.2
	Cellnet	1/94	1.5
	Orange	4/94	1.8
Francia	France Telecom	7/92	0
	Sfr	4/93	0.8
	Bouygues Telecom	5/96	3.8
Germania	Mannesmann	7/92	0
	T_Mobil	7/92	0
	E-plus	5/94	1.8
	Viag Interkom	3/98	5.7

Fonte: Elaborazione dell'Autorità su dati *European Radiocommunications Office*, 2000

* Fra gli operatori ancora attivi nel servizio analogico, Tim ha lanciato il servizio TACS nell'aprile '90, Telefonica nell'aprile '90, Cellnet e Vodafone nel gennaio '85.

Una terza caratteristica distintiva del nostro sistema nazionale, si riscontra in termini di bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al sistema radiomobile. Il nostro paese ha assegnato una banda inferiore al sistema GSM (900 e 1800 Mhz) rispetto ai paesi campione.

Tale limite, inoltre, risulta ulteriormente penalizzante se si considera il numero di clienti mobili in Italia rispetto agli altri paesi del campione. Come si evince dalla successiva tabella, il numero di Mhz assegnato in Italia è inferiore a quello dei paesi del campione non solo in valore assoluto, ma anche in termini di banda allocata per singolo abitante e per singolo utente di servizi GSM

Tabella 4 - Banda dello spettro frequenziale assegnata al sistema radiomobile GSM (900 e 1800) e ripartizione sulla popolazione e sul numero di utenti al 31 marzo 2000

Paese	Banda Totale (Mhz)*	Popolazione (milioni)	Popolaz./Mhz (migliaia)	Utenti (milioni)	Utenti / Mhz (migliaia)
Italia	51.4	57.6	1121	28.7	558
Spagna	64.2	39.3	612	15.7	245
Regno Unito	96.8	59.1	611	25.3	262
Francia**	72.6 (max)	58.7	809 (approx)	21.8	300 (approx)
Germania	79.6	82.1	1031	24.2	304

Fonte: Elaborazione dell'Autorità su dati *European Radiocommunications Office*, 2000

* I Mhz indicati si intendono duplex.

** In Francia lo spettro dei 3 operatori è variamente assegnato a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo esatto della banda disponibile e della media di utenti per Mhz risulta complesso; si è quindi indicata la banda massima disponibile ed un valore approssimato di utenti medi per Mhz.

Una quarta differenza dell'Italia, si riscontra nella concentrazione del mercato sui primi due (in termini di entrata) operatori radiomobili, soprattutto a motivo dei diversi tempi di ingresso degli altri entrati. La distribuzione delle quote di mercato risulta in Italia meno equilibrata rispetto agli altri paesi (ad eccezione della Spagna, che però ha solo tre operatori). Tim e Omnitel detengono al 31 marzo 2000 il 94% della quota di mercato, contro una rispettiva quota dei primi due operatori pari rispettivamente all'84% per la Francia, al 79.7% per la Germania e al 59% per il Regno Unito. Il quarto operatore, laddove presente, detiene già il 4.1% della quota di mercato (Germania) e raggiunge il 23% nel Regno Unito, Blu in Italia ha avviato il servizio commerciale solo nel mese di maggio 2000.

Tabella 5 - Quote di mercato e frequenze GSM dei singoli operatori

Paese	Operatore	Banda (Mhz)	Utenti (mil.)	Quota di mercato (%)	Utenti medi / Mhz (mig.)
Italia (1)	Tim	16.2	15.8	55	975
	Omnitel	15.2	11.1	39	730
	Wind	14.8	1.8	6	130
	Blu	10	0	0	0
Spagna (2)	Telefonica Moviles	25.4	9	57.4	354
	Airtel	25.4	5.4	34.4	212
	Amena	13.4	1.3	8.2	100
Regno Unito (3)	Vodafone	18.4	7.8	31	424
	Cellnet	18.4	7.2	28	391
	OneToOne	30	4.6	18	153
	Orange	30	5.7	23	190
Francia (4)	France Telecom	22.4 (max)	10.5	48	469 (approx)
	Sfr	22.4 (max)	7.8	36	348 (approx)
	Bouygues Telecom	27.8 (max)	3.5	16	126 (approx)
Germania	Mannesmann	17.4	9.8	40.5	563
	T_Mobil	17.4	9.5	39.2	545
	E-plus	22.4	3.9	16.2	174
	Viag Interkom	22.4	1	4.1	45

Fonte: Elaborazione dell'Autorità su dati *European Radiocommunications Office*, 2000

- (1) In Italia: Tim dispone anche di 11.8 Mhz per il sistema analogico TACS con circa 3.2 milioni di utenti; 3 dei 16.2 Mhz indicati per Tim sono solo nelle 16 maggiori città; 2 dei 15.2 Mhz indicati per Omnitel sono solo nelle 16 maggiori città; 4.8 dei 14.8 Mhz indicati per Wind sono solo fuori dalle 16 maggiori città, pertanto, nel calcolo della banda utile ai fini della media utenti per Mhz si è tenuto conto della distribuzione media degli stessi.
- (2) In Spagna Telefonica dispone anche di 16.5 Mhz per il sistema analogico con 650.000 utenti.
- (3) Nel Regno Unito Vodafone dispone anche di 8 Mhz con 200.000 utenti e Cellnet di 8 Mhz con 540.000 utenti per il sistema analogico.
- (4) In Francia lo spettro dei 3 operatori è variamente assegnato a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo esatto della banda disponibile e della media di utenti per Mhz risulta complesso; si è quindi indicata la banda massima disponibile ed un valore approssimato di utenti medi per Mhz

Una quinta differenza, di natura regolamentare, è data dall'obbligo di *roaming* per un periodo transitorio concesso dagli operatori esistenti agli operatori nuovi entranti. La finalità di tale misura, di natura pro-concorrenziale, è stata ed è fondamentale a gestire il problema dei diversi tempi di ingresso nel mercato e a favorire l'accelerazione della concorrenza attraverso una specifica regola asimmetrica per un periodo transitorio, condizionata alla copertura per fasi del territorio e/o della popolazione con l'infrastruttura di rete proprietaria. In particolare, in Italia la regolamentazione ha definito le regole "per" e "sul" mercato della rete di

accesso radio, sulla base di due criteri fondamentali: il primo relativo all'assegnazione delle frequenze; il secondo relativo all'introduzione di regole pro-concorrenziali transitorie, con particolare riguardo all'obbligo, ricadente sull'operatore/i già esistente/i, di fornire il servizio di *roaming* al nuovo/i entrante/i. I due criteri sono stati seguiti nella fase di entrata di Omnitel, di Wind, di Blu e sono stati ribaditi dall'Autorità nel percorso regolamentare che accompagna il rilascio delle licenze di terza generazione (delibere 410/99 e 388/00/CONS), nelle modalità specificate di seguito.

Le società Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia sono entrate sul mercato in seguito all'assegnazione delle rispettive concessioni rilasciate in via diretta alla società Telecom (dicembre 1993) e in seguito ad una gara alla società Omnitel (marzo 1994). La società Omnitel ha usufruito del *roaming* nazionale sulla rete di Tim a condizioni regolate dal marzo 1996 al 1999 e limitatamente ad alcune zone del territorio nazionale. L'obbligo di *roaming* e la disponibilità del servizio sul territorio era, infatti, condizionata al rispetto di specifici obblighi di copertura ⁽⁵⁾.

La società Wind entra sul mercato radiomobile in seguito all'aggiudicazione della gara e al rilascio della relativa licenza per l'espletamento del servizio radiomobile GSM 1800 nel giugno 1998. Anche in questo caso si prevedono obblighi di copertura e diritto al *roaming* a condizioni regolate ⁽⁶⁾.

La società Blu entra sul mercato in seguito all'aggiudicazione della gara e al rilascio della relativa licenza nell'agosto 1999. La delibera dell'Autorità n. 69/99 non impone obblighi di copertura, tranne quelli volontariamente assunti dall'operatore nell'offerta presentata e prevede il diritto al *roaming* per diciotto mesi nelle aree non coperte e per tre mesi nelle aree coperte direttamente.

Gli stessi criteri sono stati seguiti dall'Autorità nella definizione delle condizioni regolamentari per la terza generazione. Anche in questo caso al nuovo entrante è concesso, quale misura pro-concorrenziale transitoria, il diritto al *roaming* a condizioni regolate sulle reti di seconda generazione degli operatori esistenti aggiudicatari per un periodo transitorio e condizionato alla realizzazione della copertura del territorio con la propria infrastruttura ⁽⁷⁾. Obblighi di copertura sono, infine, previsti per gli operatori entranti nel mercato della terza generazione al fine del rilascio della licenza ⁽⁸⁾.

Un'ulteriore caratteristica da prendere in considerazione nell'analisi del mercato di riferimento ai fini della valutazione dell'introduzione dei MVNO, riguarda infine la fase di avvio della terza generazione radiomobile e gli investimenti che i nuovi operatori si accingono a sostenere.

Riepilogando il mercato delle reti e dei servizi radiomobili di seconda e terza generazione, considerato mercato rilevante ai fini dell'analisi, presenta in Italia le seguenti caratteristiche:

- alta penetrazione dei servizi di telefonia mobile e avvio della diffusione dei servizi dati;
- ingresso recente del terzo e quarto operatore GSM e investimenti di realizzazione delle reti, nonché della copertura della popolazione, non completati;
- frequenze allocate per ciascun operatore (sia 900 sia 1800) inferiori alla media UE;

⁽⁵⁾ In particolare l'articolo 5 della convenzione prevedeva che la società doveva essere in grado di realizzare il servizio entro diciotto mesi dal rilascio della concessione assicurando la copertura di almeno il 40% del territorio nazionale e comunque della totalità dei comuni capoluogo di regione. Tale percentuale sale al 70% del territorio e al 90% della popolazione entro cinque anni dal rilascio della concessione.

⁽⁶⁾ In particolare l'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998 prevede che la società, cui viene assegnata anche una banda a 900 Mhz, assicuri la copertura, attraverso l'utilizzo di entrambe le bande di frequenza, a 900 e 1800 Mhz, di almeno il 40% del territorio nazionale entro trenta mesi dalla data di assegnazione delle frequenze 900 Mhz. L'articolo 6, che disciplina le condizioni di *roaming*, prevede il diritto al *roaming* (a condizioni regolate) fino a diciotto mesi dalla messa a disposizione delle frequenze nelle aree in cui è richiesto e decorsi tre mesi dalla scadenza indicata nel piano di copertura nelle aree per le quali è stata prevista la fornitura diretta.

⁽⁷⁾ In particolare, sulla base di quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, della delibera 388/00/CONS, gli operatori nuovi entranti hanno diritto al *roaming* nazionale sulle reti di seconda generazione degli operatori esistenti anch'essi aggiudicatari a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti per una durata di 30 mesi dall'accordo su tutto il territorio nazionale e fino a 60 mesi nei capoluoghi di provincia non coperti dal nuovo entrante sulla base degli impegni contenuti nella licenza. Gli operatori esistenti aggiudicatari aventi notevole forza di mercato forniscono il *roaming* a condizioni orientate al costo e l'Autorità si avvale del principio di *retail minus* quale test di valutazione.

⁽⁸⁾ In particolare, sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 6, della delibera 410/99 devono coprire, entro trenta mesi a partire dal 1° gennaio 2002, i capoluoghi di regione ed entro sessanta mesi i capoluoghi di provincia.

- concentrazione della quota di mercato sui primi due operatori e progressivo aumento della concorrenza con l'entrata del terzo e quarto operatore;
- regolamentazione finalizzata ad accompagnare le misure pro-concorrenziali di roaming (misura transitoria) con la realizzazione di proprie infrastrutture sul territorio.

4. Analisi degli effetti di una revisione del quadro regolamentare vigente alla luce degli obiettivi della regolamentazione

Nell'analizzare gli effetti, in termini di costi e benefici, di una possibile revisione del quadro regolamentare che preveda l'introduzione di nuove figure sul mercato radiomobile quali i MVNO, l'Autorità ha tenuto conto dei seguenti obiettivi della regolamentazione:

- a) promuovere una concorrenza efficiente sul mercato delle infrastrutture di accesso radiomobile;
- b) consentire agli operatori di rete nuovi entranti nel mercato della terza generazione di ridurre i livelli di incertezza e i rischi connessi al recupero degli investimenti di entrata;
- c) garantire migliori condizioni per gli utenti in termini di prezzo, qualità e innovazione dei servizi.

L'analisi del mercato dei sistemi radiomobili di cui al precedente considerando, mette in luce come in Italia il mercato delle infrastrutture mobili di seconda generazione non risulti ampiamente sviluppato sotto il profilo infrastrutturale e soprattutto sotto il profilo concorrenziale, condizione che può ostacolare e non promuovere la concorrenza sui servizi. Tale considerazione trae origine dalla valutazione del mercato di riferimento, che presenta le seguenti caratteristiche:

a) il terzo e quarto operatore entrati sul mercato non hanno completato la realizzazione delle rispettive infrastrutture e la conseguente copertura del territorio e della popolazione e la capacità delle proprie infrastrutture è, quindi, da considerarsi prospettica. Tali operatori, inoltre, sono in parte operatori virtuali di rete mobile per un periodo transitorio in quanto utilizzano il servizio di *roaming* sulle reti esistenti fino al completamento della propria infrastruttura e coerentemente ai termini di copertura stabiliti dalla normativa e contenuti nella rispettiva licenza;

b) comparativamente alla situazione di altri paesi le reti degli operatori mobili Tim e Omnitel – le uniche allo stato diffuse sul territorio – evidenziano un limite di capacità e non un eccesso di capacità necessario per l'ottimizzazione del rispettivo utilizzo delle reti radio⁽⁹⁾;

c) sotto un profilo statico, inoltre, occorre osservare che il concetto di ottimizzazione dell'uso delle reti esistenti, sulla base di quanto affermato dall'AGCM, si fonderebbe sulla considerazione di un mercato dei servizi voce i cui volumi, sebbene ridistribuibili tra gli operatori, dovrebbero crescere con l'aumento di un numero "indefinito" di operatori sul mercato. Solo in tal caso si potrebbe generare un miglioramento, in termini di efficienza allocativa, delle condizioni economiche di offerta ai consumatori (prezzi tendenti ai costi marginali). L'introduzione di un numero indefinito di MVNO tuttavia limiterebbe l'incentivo alla realizzazione di nuove infrastrutture e determinerebbe sul mercato un vincolo di capacità di cui potrebbero avvantaggiarsi i MNO (limitati) esistenti per erigere di fatto barriere all'entrata sul mercato dei servizi (per es. imponendo prezzi elevati dei servizi di accesso) con il risultato di spingere verso l'alto e non verso il basso i prezzi finali ai clienti. Il problema si aggraverebbe in un contesto dinamico in cui i servizi si spostano dalla voce ai dati e ai servizi interattivi (WAP, GPRS, UMTS) e in cui la necessità dello sviluppo di più reti di seconda e terza generazione in concorrenza è funzionale alla realizzazione di una varietà di servizi qualitativamente efficienti e alla diffusione di innovazione negli usi e nelle prestazioni.

La concorrenza sulle reti risulta, in tal senso, una condizione prioritaria per lo sviluppo anche della concorrenza sui servizi. L'introduzione dei MVNO limiterebbe, invece, la concorrenza sulle reti – disincentivando la realizzazione di reti alternative a quelle dei maggiori operatori (Tim e Omnitel) e causando problemi in

⁽⁹⁾ A motivo della dotazione spettrale per abitante inferiore alla media dei paesi europei (come evidenziato nella tabella 5) e di una ancora bassa allocazione di frequenze sia nello spettro GSM sia, ipoteticamente, nello spettro UMTS, necessaria ad un efficiente sviluppo delle piattaforme di rete rispetto alla qualità dei servizi supportati.

termini di utilizzo della capacità rispetto alle maggiori esigenze qualitative delle piattaforme infrastrutturali. Al tempo stesso almeno cinque operatori (quattro già operanti nella seconda generazione a cui si aggiungerebbe almeno un quinto nella terza generazione) costituiscono, sulla base dell'analisi dell'Autorità, un numero sufficiente per garantire condizioni concorrenziali nel medio e lungo periodo. Se quindi le condizioni di *roaming* sono giustificate quale misura transitoria in una fase sufficiente a consentire la realizzazione di infrastrutture alternative, una loro connotazione quale misura regolamentare permanente (attraverso i MVNO), costituirebbe un grave pregiudizio all'aumento della numerosità delle reti esistenti e di fatto costituirebbe una limitazione della concorrenza sul mercato dei servizi, aumentando il potere di mercato e la capacità contrattuale degli operatori dotati di proprie infrastrutture. Si rischierebbe, in tal caso, di irrigidire la "*bottleneck facility*" che caratterizza il mercato delle reti mobili aumentando al tempo stesso le asimmetrie tra operatori di rete e operatori di servizi. Nell'eventualità di introduzione di MVNO, inoltre, il mercato sposterebbe l'attenzione del regolatore sulla gestione delle relazioni tra i MNO già dotati di infrastrutture (incentivati a non negoziare e a non concedere l'uso della rete radio ai MVNO, anche al fine di conservare la propria posizione dominante) e i MVNO (incentivati a chiedere condizioni regolamentate per l'utilizzo delle reti mobili), con forti rischi di contenzioso e al tempo stesso di limitazione della concorrenza anche sul mercato dei servizi su cui peserebbero i comportamenti degli operatori di rete.

E' necessario, quindi, che l'Autorità incentivi e controlli l'effettiva realizzazione delle infrastrutture di fatto. Nel corso di tale periodo, mentre non appare necessaria l'introduzione di MVNO, gli operatori di rete mobile possono realizzare, attraverso accordi di partnership o commerciali con i diversi attori in gioco, operazioni intese ad aumentare il valore delle proprie attività di rete, accrescendo la concorrenza sul mercato dei servizi agli utenti finali. Maggiori sono gli operatori di reti mobili e maggiori i livelli di competitività sul mercato delle infrastrutture, maggiori saranno gli incentivi all'ingresso sul mercato dei servizi da parte di ESP e di produttori di contenuti e maggiori saranno gli incentivi alla negoziazione e allo sviluppo delle transazioni sul mercato da parte dei MNO. Gli operatori di servizi avanzati e di servizi tradizionali rappresentano una forza propulsiva del mercato radiomobile e agiscono da catalizzatori dei nuovi potenziali offerti dalle tecnologie mobili. L'Autorità, anche attraverso una funzione di monitoraggio e controllo delle relazioni tra i diversi operatori, incentiva in tal senso la crescita di tali operatori e di nuove forme di relazione e di accordi commerciali tra operatori.

Un altro aspetto da considerare è la correlazione tra gli investimenti necessari - per un operatore nuovo entrante UMTS non provvisto di licenza GSM - alla realizzazione di proprie infrastrutture e il recupero dei costi di tali investimenti nel tempo anche per effetto delle economie di scala. Il *roaming* transitorio rappresenta una misura finalizzata a contenere il problema del recupero degli investimenti, dando all'operatore nel breve periodo la possibilità di utilizzare le infrastrutture degli operatori esistenti che già realizzano flussi positivi di cassa generati dalle attività e consentendo a quest'operatore di avviare il servizio nelle parti del territorio non ancora coperte da proprie infrastrutture. L'introduzione di MVNO ridurrebbe, tuttavia, l'incentivo alla realizzazione di infrastrutture alternative non consentendo o rendendo incerto il recupero degli investimenti infrastrutturali, nonché del costo amministrativo di entrata.

Dall'analisi svolta dall'Autorità sul proprio modello economico relativo ad un operatore nuovo entrante nella terza generazione e sui dati forniti dalla consultazione è emerso che il recupero degli investimenti per i sistemi di terza generazione da parte di tale soggetto sono pari a 8-10 anni dal rilascio della licenza e 7-9 anni dall'avvio delle attività commerciali.

Il concetto di "recupero degli investimenti" è un termine generico che più precisamente nel caso di specie si può associare ad una serie di indicatori della redditività del capitale investito nei sistemi di terza generazione. La tecnica di analisi utilizzata è stata quella di costruire degli scenari plausibili di sviluppo del mercato e delle conseguenti strategie di impresa in termini di investimenti. Gli indicatori presi in esame, relativamente al conto economico prospettico, ed in particolare l'EBIT (*earnings before interests and taxes*), indica, in linea con quanto pubblicato da diversi analisti finanziari, che il punto di "*break-even*" si colloca fra il sesto e l'ottavo anno dalla data di avvio del servizio. Per quanto riguarda l'analisi eseguita con il metodo dei flussi scontati di cassa (DCF, *discounted cash flow*), stimando un costo medio del capitale variabile dal 7.5% al 9.5%, si ottiene che l'anno di "*break-even*" per i flussi di cassa liberi (FCF, *free cash flow*) si colloca tra il settimo e il nono anno dalla data di avvio del servizio.

L'analisi conferma che la realizzazione e lo sviluppo di una rete di terza generazione richiede, investimenti cospicui non solo per l'implementazione di una efficace copertura iniziale del territorio, ma anche nello sviluppo della piattaforma di erogazione dei nuovi servizi che implica, d'altro canto, un rafforzamento degli investimenti in innovazioni incrementali sulla rete tradizionale di commutazione e trasporto. La stima del tempo ritenuto ragionevole per il recupero degli investimenti di un operatore "tipo" nuovo entrante sconta delle incertezze e delle difficoltà implicite sia nella valutazione dei ricavi attesi da servizi nuovi la cui domanda è fortemente incerta, sia nella difficoltà di stima del valore degli investimenti industriali complessivi. Anche se la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito ritenuto ragionevole, infine, non trova uniformità di ipotesi da parte degli operatori sentiti in consultazione e audizioni e degli investitori finanziari, risulta evidente che il capitale investito nelle reti di terza generazione deve essere adeguatamente remunerato e che tale tasso di remunerazione terrà conto delle situazioni di mercato che si verranno a creare. La definizione del tempo ragionevole di recupero, quindi, risente allo stato della difficoltà di effettuare analisi puntuali e attendibili.

Occorre inoltre tener conto che il terzo e quarto operatore nel sistema di seconda generazione non hanno ancora completato la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture e che anche per tali operatori è necessario tenere conto di una tempo ragionevole per il recupero degli investimenti infrastrutturali (tempo stimabile, in tal caso, in 3-5 anni dalla data di avvio delle attività commerciali). Un'introduzione dei MVNO prima di questo periodo aumenterebbe di fatto il rischio di entrata nel mercato dei sistemi radiomobili di terza generazione anche per gli operatori di seconda generazione in fase di ammortamento degli investimenti per la realizzazione della rete GSM. Ancora una volta risulterebbero avvantaggiati i MNO tradizionali già dotati di reti GSM estese sul territorio e soprattutto con una posizione *leader* sul mercato dei servizi rafforzando i rischi anticoncorrenziali delineati al punto precedente.

La terza valutazione effettuata dall'Autorità ha riguardato gli effetti prodotti dall'introduzione di MVNO in termini di prezzi, qualità e innovazione dei servizi ai consumatori. A tale riguardo si è affrontata da una parte l'analisi di quale fosse il numero di operatori di rete (MNO e MVNO) sufficiente a consentire la realizzazione di meccanismi concorrenziali in termini di effetti sul mercato, dall'altra di quali fossero le forme e le modalità più efficaci di interazione dei MNO con il mercato dei servizi tali da contribuire al miglioramento delle condizioni di offerta e allo sviluppo di nuovi servizi per i clienti finali.

Da un punto di vista della numerosità anche in tale ambito l'analisi mostra come (almeno) cinque operatori sia un numero sufficiente a garantire condizioni concorrenziali. A tale proposito valgono le seguenti osservazioni. Sotto il profilo dei prezzi offerti agli utenti, l'accelerazione della concorrenza sul mercato mobile ha portato ad una forte riduzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile a partire dall'ingresso del terzo operatore nel mercato di seconda generazione. I prezzi dei servizi mobili in Italia sono mediamente inferiori alla media europea e tendono a decrescere: la pressione tariffaria media è scesa nel 1999 del 10% anche per effetto della maggiore competitività indotta dal decollo di Wind e dalla prevista entrata di Blu. Sono notevolmente aumentate le opzioni di prezzo offerte ai clienti e le offerte promozionali che, in alcuni periodi dell'anno, sono particolarmente agguerrite. Proprio a fronte dei minori prezzi il ricavo medio per utente (ARPU) è in Italia inferiore a quello dei principali paesi europei e tendere a decrescere più velocemente a partire dal 1998. Sebbene tale fattore sia dovuto non solo alla pressione tariffaria media, ma anche ad una minore crescita dei volumi di traffico. La crescita degli operatori di rete (nuovi entranti) e la crescita di operatori a valle quali i fornitori di servizi avanzati e tradizionali potrà costituire uno stimolo al miglioramento delle politiche di distribuzione e di vendita e ad un'accelerazione del tasso medio annuo di crescita del traffico rispetto ai livelli attuali. In questo caso, tuttavia, non è l'introduzione di soggetti a monte della filiera, ma una maggiore varietà di operatori a valle del mercato e la realizzazione di accordi cooperativi tra operatori di rete e operatori di servizi a creare migliori condizioni di sviluppo e una maggiore creazione di valore.

Relativamente a questo aspetto e alle modalità di interazione tra i nuovi operatori, le esperienze di altri paesi mostrano come l'utilizzo di canali distributivi di terzi e soprattutto la possibilità di sfruttare marchi di grande visibilità si sia mostrato uno strumento vincente e aggressivo di competizione di prezzo che ha spinto i MNO a stabilire accordi di *partnership* o commerciali con fornitori di servizi (si vedano ad esempio i casi relativi a Virgin-One2One, all'annuncio dell'accordo SingTel/Virgin, all'annuncio dell'accordo Carphone-One2One). L'ESP in questo caso si avvantaggia di una specifica specializzazione che non riguarda l'*asset* tradizionale di rete (frequenze, numerazione, HLR) ma che si focalizza sulle proprie competenze a valle della filiera, nelle attività di distribuzione e nei rapporti con il mercato della domanda di massa. Il MNO in tal caso realizza, attraverso l'accordo, l'obiettivo di pianificare e ottimizzare la gestione di rete attraverso una miglio-

re penetrazione dei servizi resa possibile dalla maggiore specializzazione e segmentazione dell'offerta da parte del fornitore dei servizi. Occorre notare infine che, in questi casi, gli operatori mantengono le proprie specializzazioni (il MNO fornisce l'accesso, ma anche le SIM card e il suo HLR mentre il fornitore di servizi sviluppa autonome politiche di distribuzione e di *marketing*) e che tali accordi sono quasi sempre funzionali allo sviluppo dei MNO nuovi entranti piuttosto che ai MNO tradizionali. Esempi rilevanti in questa direzione sono anche gli accordi di *joint venture* e/o i consorzi realizzati da operatori di rete e operatori di servizi per lo sviluppo congiunto dei servizi di terza generazione nel Regno Unito, in Germania e il recente sviluppo di forme consortili anche in Francia e Italia.

Anche da un punto di vista della qualità dei servizi, l'Autorità ritiene che l'eventuale introduzione di MVNO non comporti un miglioramento netto della qualità, rispetto ai maggiori effetti positivi realizzabili attraverso le attività dei fornitori di servizi avanzati e degli operatori di contenuti. Sotto il profilo della qualità e dell'innovazione dei servizi l'analisi ha mostrato come le modalità di interazione più efficace al miglioramento della qualità sono quelle che si realizzeranno tra MNO e ESP soprattutto con riferimento ai nuovi servizi dati e interattivi. Occorre, inoltre, osservare che le relazioni - laddove creano valore - vengono autonomamente intraprese dalle parti senza il preventivo intervento della regolamentazione e che tali relazioni sul mercato sono destinate a crescere sia con l'evoluzione delle tecnologie di seconda generazione (CPRS) e il passaggio graduale alla terza generazione, sia e soprattutto con lo sviluppo delle piattaforme multimediali.

In termini di innovazione, in un paese che sconta una carenza strutturale nelle reti di accesso quale quello italiano, lo sviluppo della concorrenza e la presenza di più operatori sul mercato dell'accesso mobile rappresenta una condizione sia per stimolare l'innovazione sia per consentire una diffusione dei benefici su tutto il territorio nazionale attraverso le azioni del regolatore intese a garantire la copertura nazionale delle reti mobili. L'introduzione dei MVNO, invece, non costituirebbe un'alternativa alle reti di accesso esistenti. Tali operatori, inoltre, è probabile che concentrino la propria offerta nelle aree maggiormente remunerative (su cui godrebbero di margini più elevati), erodendo di conseguenza i margini degli operatori di rete e disincentivando la copertura di aree meno remunerative. L'innovazione del sistema di seconda e terza generazione e la diffusione dei nuovi servizi della comunicazione personale e interattiva deve essere garantita a tutti i cittadini-consumatori al fine di garantire una corretta ed equilibrata coesione e partecipazione alla società dell'informazione.

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica concernente le condizioni relative all'introduzione degli Operatori Virtuali di Rete Mobile, indetta con la propria delibera n. 400/00/CONS del 5 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2000, n. 161, nel sito internet dell'Autorità e pubblicizzata a mezzo stampa;

Sentiti gli operatori di rete mobile, nonchè i potenziali candidati all'assegnazione di licenze per i sistemi di terza generazione risultanti dalla consultazione;

Udita la relazione del Presidente e dei Commissari prof. Silvio Traversa e avv. Alessandro Luciano;

DELIBERA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "Operatore Virtuale di Rete Mobile" (o MVNO, *Mobile Virtual Network Operator*): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni mobili al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di rete mobile, una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR, *Home Location Register*), un proprio codice di rete mobile (MNC, *Mobile Network Code*), una propria attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) ed emettendo proprie carte SIM (*Subscriber Identification Module*), ma che non ha assegnate delle risorse frequenziali e si avvale, per l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o più operatori di rete mobile licenziatari.

b) "Fornitore Avanzato di Servizi" (o ESP, *Enhanced Service Provider*): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, fra i quali può essere incluso il servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; non possiede numerazione propria e non emette carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita del servizio, inclusa la distribuzione delle carte SIM; è responsabile delle attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza).

c) "Fornitore di Servizi" (o SP, *Service Provider*): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione del servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; può essere responsabile delle attività di assistenza al cliente e fatturazione ed utilizzare un proprio marchio commerciale.

d) "Rivenditore di traffico su rete mobile" (o Atr, *Air Time Reseller*): un soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da un operatore di rete mobile licenziatario il quale mantiene l'evidenza del proprio marchio commerciale.

e) "Fornitore di accesso indiretto" (o IAP, *Indirect Access Provider*): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni, incluso il servizio di telefonia vocale, con accesso su rete mobile mediante un codice di *carrier selection* o *preselection*, avvalendosi di un opportuno accordo con un operatore di rete mobile licenziatario.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.

Condizioni regolamentari

1. Sulla base delle motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, l'Autorità ritiene che, allo stato, non risulti giustificato un intervento della regolamentazione diretto a fissare le condizioni per l'ingresso nel mercato dei sistemi radiomobili degli operatori virtuali di rete mobile e dei fornitori di accesso indiretto.

2. L'eventuale revisione del quadro regolamentare vigente tiene conto, fra gli altri elementi, del tempo di recupero degli investimenti iniziali sostenuti da un operatore nuovo entrante nel mercato dei sistemi radiomobili, così come definito nelle premesse del presente provvedimento. Tale tempo, con riferimento alle considerazioni esposte nelle premesse, va ragionevolmente stimato in misura non inferiore agli otto anni dall'avvio dell'attività commerciale per i sistemi mobili di terza generazione.

3. I fornitori avanzati di servizi che offrono servizi di telefonia vocale operano nel mercato previo rilascio di una licenza individuale e nel rispetto della normativa vigente.

4. I fornitori avanzati di servizi che offrono servizi diversi dalla telefonia vocale, nonché i fornitori di servizi e i rivenditori di traffico su reti mobili operano nel mercato previo rilascio di una autorizzazione generale e nel rispetto della normativa vigente.

5. La fornitura di capacità da parte degli operatori di rete mobile ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 avviene sulla base di negoziazione commerciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori si applica l'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 1° agosto 2000

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000

Disposizioni in materia di licenze individuali

Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2000, n. 249

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 4 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999 "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, «Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000 "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Considerato che il citato decreto ministeriale 25 novembre 1997, prevede che per il rilascio di licenze individuali nell'ipotesi di insufficienti disponibilità dello spettro di frequenza, si applichi esclusivamente la procedura di licitazione di cui all'articolo 6, comma 13, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, precludendo all'Autorità di scegliere fra procedure di selezione aperte ovvero ristrette;

Considerato che l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, moltiplicando il numero di servizi che utilizzano risorse scarse, comporta l'esigenza per l'Autorità di applicare procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti rispondenti alle caratteristiche dei singoli casi, valutando il tipo di applicazione, la rilevanza del mercato, il numero e l'estensione geografica delle licenze rilasciabili;

Ritenuto che, per il conseguimento delle sopra menzionate finalità, occorre aggiornare opportunamente le previsioni del decreto ministeriale del 25 novembre 1997;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo Unico

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1987, citato nelle messe, le parole: “*si applica*” sono sostituite dalle seguenti: “*può applicarsi*”

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 664/00/CONS dell'11 ottobre 2000

Modifiche ed integrazioni al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva: rettifica delle coordinate geografiche del sito di Novara

Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2000, n. 260

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione dell'11 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2, di tale legge, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

Visto l'articolo 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione del 16 giugno 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

Vista la delibera n. 68/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Vista la delibera n. 105/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1999, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l'integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Vista la delibera n. 95/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la integrazione al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva che apporta parziali perfezionamenti all'integrazione approvata con la delibera n. 105/99;

Rilevato che nel Piano nazionale delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e nelle successive integrazioni al Piano, le coordinate geografiche relative al sito di Novara non sono rispondenti ai valori reali rilevati a causa di un mero errore materiale di trascrizione;

Ritenuto pertanto necessario apportare al Piano la rettifica delle coordinate geografiche del sito di Novara in modo che l'ubicazione dello stesso corrisponda a quella definita in sede di elaborazione del Piano;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari;

DELIBERA

Articolo unico

1. Nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato con delibera n. 68/98, successivamente perfezionato e integrato con le delibere 105/99 e 95/00/CONS, le coordinate del sito di Novara sono così rettificare:

Longitudine: **da** 8° 39' 27" **a** 8° 39' 02"

Latitudine : **da** 45° 23' 23" **a** 45° 25' 01"

2. Rimane invariato per il resto il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva di cui al comma 2 della delibera n. 95/00/CONS.

3. Copia del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, così come rettificato in attuazione della presente delibera, è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via delle Muratte n. 25.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 11 ottobre 2000

Il Commissario relatore

MARIO LARI

Il Presidente

ENZO CHELI

DELIBERA n. 715/00/CONS del 9 novembre 2000

Rilascio di autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 Ghz

Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2000, n. 295

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la decisione CEPT n. ERC/DEC/(99)15 sull'utilizzo della banda 40,5 - 43,5 Ghz da parte dei sistemi numerici punto-multipunto per la fornitura di servizi multimediali;

Considerato quanto segue:

È intenzione dell'Autorità promuovere l'introduzione sul mercato di sistemi e reti di telecomunicazioni punto-multipunto del tipo WLL/FWA (*Wireless Local Loop / Fixed Wireless Access*) al fine di sviluppare una soluzione di accesso alternativo a quelle basate su cavo, fibra e sistemi xDSL (*x Digital Subscriber Loop*) su rame e che consentano servizi di fonia vocale, trasmissione dati, servizi multimediali e a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni internet.

Le caratteristiche dei servizi di un sistema di telecomunicazioni punto-multipunto (WLL/FWA) permettono un accesso alternativo a larga banda implementabile in tempi brevi, a costi realizzativi e gestionali ridotti rispetto ai sistemi su supporto fisico, e con un ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera.

L'Autorità ha indetto una consultazione pubblica per una indagine conoscitiva riguardante gli aspetti tecnici, strutturali e di diffusione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto a larga banda con riferimento alla banda 24,5 - 26,5 Ghz. Nell'ambito di tale consultazione è tra l'altro stato evidenziato un alto